



# COMUNE DI BUDONI

## Provincia di Sassari

### REGISTRO GENERALE ORDINANZE proposta n.ro 56 del 09/06/2022

**OGGETTO:** pulizia terreni, cortili e giardini da stoppie, erbacce e sterpaglie, taglio delle siepi, rampicanti, rami d'albero, sporgenti sulle pubbliche vie, piazze e giardini, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana, di igiene e sanità.

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, piante e rami secchi, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato e sia in periferia del Comune di Budoni, in zone pubbliche o private, possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti pericolosi in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto possono costituire causa di facile incendio, specie in considerazione dell'avvicinarsi del caldo periodo estivo;

**VISTO** l'articolo 54, quarto comma, del Decreto Legislativo 267 del 2000 e *ss.mm.ii.*, in base al quale *“il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti.....nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.....”*;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la *“incolumità pubblica”* come *“l'integrità fisica della popolazione”* e la *“sicurezza urbana”* come *“un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”*;

**RITENUTO** che il rischio concreto di incendi, sia dentro sia fuori l'abitato, connesso all'incuria dei terreni e giardini e al mancato taglio delle stoppie, erbacce e simili, come pure il rischio del proliferare di insetti e, in particolare, di zecche, che possono essere veicolo di malattie anche fatali per l'uomo, rappresentino indubbiamente fattori di grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana, come sopra definite dal citato Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, tanto più concreti ed emergenti quanto più si avvicina il periodo della calda stagione estiva;

**CHE**, pertanto, si ritiene di dover intervenire in via preventiva, al fine di prevenire i rappresentati gravi pericoli, con un'ordinanza che tende alla prevenzione dei rischi, disponendo una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nell'ambito urbano e nelle immediate vicinanze del centro abitato del Comune di Budoni, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

**DATO ATTO** che per le ordinanze normali, ossia prive del carattere di contingibilità e urgenza, come la presente che ha finalità preventiva, adottate dal Sindaco *“sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”*, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal citato articolo 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico Enti Locali, da Euro 25,00 a 500,00;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689 del 1981 e *ss.mm.ii.*, la Giunta Comunale è competente a stabilire, tra il limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo da irrogare per il pagamento in misura ridotta, in deroga al comma 1 dello stesso articolo, per il quale il pagamento in misura ridotta è individuato nella minor somma tra il doppio del minimo e un terzo del massimo;

**DATO ATTO** che la Giunta Comunale di Budoni, con proprie Delibere n°94 del 13.12.2011 e n°43 del 09.05.2014, ha esercitato tale facoltà introdotta dalla riforma sopra citata; che, pertanto, si applica il sopra richiamato articolo 16, comma 2, della Legge 689 del 1981, in base al quale la sanzione da irrogare per il pagamento in misura ridotta è individuato in Euro 200,00 – minimo edittale € 100 – Massimo edittale € 500,00;

**CONSIDERATO**, inoltre, che vi sono numerosi terreni, giardini, cortili e simili, posseduti a qualsiasi titolo da privati, persone fisiche o giuridiche, da cui fuoriescono siepi, rampicanti, rami d'albero e simili sulle pubbliche vie, piazze e giardini, che arrecano sudiciume con la caduta di frutti, fiori e foglie, costituendo offesa al decoro dell'abitato nonché pericolo per i passanti che in taluni casi può definirsi anche grave, basti pensare ai rampicanti o siepi o simili con spine insidiose che possono causare gravi lesioni ai passanti, anche gravissime se si pensa all'organo visivo, ovvero malattie anche letali quali il tetano che notoriamente si annida proprio nelle spine e nei rovi di piante, rampicanti ed arbusti; oppure, ancora, cadute rovinose a terra a causa della scivolosità provocata da detti cascami;

**RITENUTO**, pertanto, di dover ordinare, specie a tutela dell'integrità fisica dei cittadini, come sopra definita, anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili, in base alla stessa normativa e secondo lo stesso iter logico giuridico di cui ai precedenti capoversi, compresi gli stessi tempi e scadenze sopra individuati e compresa la stessa applicazione del regime sanzionatorio in caso di inottemperanza;

### **ORDINA**

1) a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nell'ambito urbano e nelle immediate vicinanze del centro abitato del Comune di Budoni, siano essi persone fisiche o giuridiche, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere entro il **termine massimo del 15 giugno 2022** ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

2) ai medesimi soggetti, di procedere a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, nonché di mantenerli in condizioni igieniche-sanitarie ottimali in concomitanza con tutto il periodo della calda stagione;

3) a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili, sia persone fisiche sia giuridiche, di provvedere ad una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescano sulle pubbliche vie, piazze e giardini;

### **A V V E R T E**

a) che, decorso inutilmente il termine fissato al punto 1 del dispositivo o non ottemperando, per il periodo successivo, ai sensi del punto 2 del dispositivo, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di EURO 200,00;

b) che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di cui ai punti 1 e 2, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza, questa volta contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, da notificarsi nominativamente ai singoli trasgressori con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese.

### **IMPUGNAZIONE E TERMINI PER IMPUGNARE**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Legge 1034 del 1971, da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della stessa, in calce indicato.

E' pure ammesso ricorso gerarchico a Sua Eccellenza il Prefetto di Nuoro ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971, da proporsi, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente.

E' pure ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971, esperibile una volta decorso il termine di 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico al Prefetto senza che questo abbia comunicato la propria decisione.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza, oltre ad essere preventivamente comunicata a Sua Eccellenza il Prefetto di Nuoro ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, viene pubblicata nelle forme di legge ed è notificata a:

- Ufficio Tecnico Comunale;
- Comando Polizia Locale di Budoni;
- Stazione Carabinieri di Budoni;

Budoni, 09/06/2022

Il Sindaco

PORCHEDDU GIUSEPPE